

1.10.7.1 /145

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



P00000467/DC-R 14/03/14 DC

 **CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE**

Difensore Civico

Alla cortese attenzione del
Direttore della Sanità
Regione Piemonte
C.so Regina Margherita 153 bis
10100 TORINO

Alla cortese attenzione del
Direttore Politiche Sociali
e Politiche per la Famiglia
Regione Piemonte
Corso Stati Uniti 1
10100 TORINO

Alle Aziende Sanitarie Locali
del Piemonte
LORO SEDI
c.a. dei Sigg.ri Direttori generali

Ai Consorzi ed Enti Gestori
dei servizi
socio-assistenziali
della Regione Piemonte
LORO SEDI

e p.c. All' attenzione
dell'Assessore alla Tutela della
Salute e Sanità, Edilizia
sanitaria, Politiche sociali e
Politiche per la famiglia della
Regione Piemonte
C.so Regina Margherita 153 bis
10122 TORINO

**OGGETTO: Rette di ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie (rif. D.G.R.
n.85-6287 del 2 agosto 2013) .**

Abbiamo ricevuto allegata nota del 12 marzo 2014 inviata allo scrivente
Difensore civico dalla Fondazione Promozione Sociale onlus, con il corredo di relativa

Via Dellala, 8
10121 Torino
Tel. 011-5757 387/524
Fax 011- 5757 386

difensore.civico@cr.piemonte.it
difensore.civico@pec.consiglioregionale.piemonte.it
www.cr.piemonte.it

Aderente alla Rete
Europea dei
Difensori Civici



documentazione e, in particolare, di lettera prot.2/2014, trasmessa il 24 febbraio 2014 all'Amministrazione regionale da Anaste - Associazione nazionale strutture terza età - Piemonte, in parte qua ricorrente (ricorso n.reg. gen. 1078 del 2013) avanti detto Tribunale per l'annullamento della D.G.R. n.85-6287 del 2 agosto 2013, avente ad oggetto "*Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla Delib.G.R. n.45-4248 del 30 luglio 2012*", e della D.G.R. n.14-5999 del 25 giugno 2013, avente ad oggetto "*Interventi per la revisione del percorso di presa in carico della persona anziana non autosufficiente in ottemperanza all'ordinanza del TAR Piemonte n.141/2013*".

Orbene, prescindendo da profili specificamente giurisdizionali connessi alla pronuncia della sentenza in oggetto, peraltro esecutiva ex lege, dalla lettura della nota Anaste del 24 febbraio 2014 si ricava l'affermazione letterale di un "**apparente vuoto normativo**", a fronte del quale la stessa Associazione ha suggerito "*alle RSA accreditate e convenzionate di poter applicare il piano tariffario della D.G.R. 64-13649 del 22.3.2010, aggiornato all'adeguamento ISTAT almeno per gli anni 2013 e 2014, sia per la parte a carico del S.S.R., sia per quella a carico dell'Utente/Comune*".

Al riguardo, senza entrare nel merito del suggerimento formulato da Anaste, richiamati i principi del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché i principi che debbono governare l'attività sanitaria, valevoli anche per lo svolgimento dell'attività socio-sanitaria, che attengono, come noto, necessariamente al riconoscimento ed alla garanzia del fondamentale diritto alla salute ed alle cure, con la presente **sollecitiamo l'Amministrazione regionale a farsi carico della problematica in questione, in coerenza con detti principi e con modalità adeguate a produrre una comunicazione efficace e trasparente nei confronti di tutte le parti interessate** (Strutture socio-sanitarie, Aziende Sanitarie Locali, Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, utenti/malati cronici anziani non autosufficienti e loro congiunti), a seguito del sopravvenuto annullamento della D.G.R. n.85-6287 del 2 agosto 2013 e della D.G.R. n.14-5999 del 25 giugno 2013 (limitatamente alla parte intitolata "*Le risorse finanziarie disponibili per la presa in carico delle persone anziane non autosufficienti*").

Tutto ciò, tenutosi doveroso conto, per quanto concerne l'attività quotidiana del Difensore civico, del fatto che numerosi cittadini si sono rivolti a questo Ufficio, richiedendone l'intervento in ragione di intervenuti aumenti nella contribuzione loro richiesta, derivanti dall'applicazione del nuovo tariffario, a titolo di retta di ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie, anche al fine di ottenere la restituzione delle somme aggiuntive, nel frattempo, dagli stessi corrisposte.

La corrispondenza in questione è, peraltro, indirizzata dai cittadini in questione, oltre che allo scrivente, anche alle Aziende Sanitarie di riferimento, che si presume ne abbiano interessato codeste Direzioni regionali, coinvolgendo anche Consorzi ed Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali.

In tale dimensione, **si sottolinea l'indifferibile urgenza di provvedere in specie a carico dell'Amministrazioni interessate**, rammentando i profili di responsabilità, anche contabile, in ipotesi, gravanti su Amministrazioni, Enti e strutture coinvolte, in termini di economicità, tempestività, legittimità e buon andamento, di cui il Difensore civico è garante, ex art.90 dello Statuto regionale.

Conseguentemente, si richiede di **riferire allo scrivente Difensore civico in ordine a determinazioni assunte o assumende**, anche per quanto concerne possibili modalità di restituzione (anche attuate mediante compensazioni a titolo restitutorio) di somme illegittimamente richieste agli utenti delle strutture residenziali, tenutosi anche conto dell'indicazione di Anaste, rivolta alle strutture private associate alla stessa, ovviamente mantenendo fermo il principio di "continuità assistenziale".

Rimaniamo in attesa di doveroso riscontro, richiamato per quanto d'uopo l'art.4 della legge regionale 9 dicembre 1981 n.50, e porgiamo cordiali saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Antonio CAPUTO





"Fondazione promozione
sociale"
<info@fondazionepromozio
nesociale.it>

12/03/2014 17.00

Per <difensore.civico@cr.piemonte.it>

CC

CCR

Oggetto Segnalazione su delibera 85/2013

Egr. Avv. Antonio Caputo,

A seguito della sentenza del Tar del Piemonte n. 201/2014, che ha annullato integralmente la delibera n. 85/2013 della Giunta della Regione Piemonte, avevamo sollecitato con l'allegata comunicazione l'Assessore alla sanità, Ugo Cavallera, ad emanare una circolare affinché i gestori delle Rsa non pretendessero più dai propri assistiti il pagamento degli aumenti della retta di ricovero previsti dalla suddetta delibera.

In occasione dell'incontro che i coordinamenti di associazioni Csa, Cpd e Fish Piemonte hanno avuto in data 20 febbraio u.s. con l'Assessore Cavallera e con il Direttore del settore politiche sociali della Regione ci è stata esplicitamente comunicata la decisione di non emanare alcuna circolare, con la motivazione che avverso la sentenza 201/2014 del Tar sarebbe stato presentato ricorso al Consiglio di Stato (a tutt'oggi non ancora notificato).

Per quanto premesso, e poichè continuiamo a registrare casi di strutture residenziali che applicano ancora le tariffe della delibera 85/2013 ormai annullata, sottoponiamo la questione alla Sua attenzione, chiedendoLe un intervento in qualità di Difensore civico della Regione Piemonte affinché l'Assessore alla sanità dia corso alla circolare e segnali inoltre in essa che per effetto della succitata sentenza del Tar, gli interessati hanno diritto ad ottenere il rimborso delle somme aggiuntive versate finora in ottemperanza agli obblighi sanciti dalla delibera annullata.

In merito alleghiamo infine, come esempio positivo, la comunicazione che l'associazione di gestori di strutture residenziali Anaste ha predisposto per le strutture ad essa afferenti con l'indicazione di non tenere più conto per la definizione dell'importo delle rette della suddetta delibera n. 85/2013 annullata dal Tar e un'indicazione in merito pubblicata sul sito www.fondazionepromozionesociale.it della Fondazione promozione sociale onlus.

Fiduciosi in un Suo efficace intervento porgiamo cordiali saluti

p.. Fondazione promozione sociale onlus

Maria Grazia Breda, Andrea Ciattaglia e Giuseppe D'Angelo

Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.

10/10

10/10

10/10

10/10

2014_02_12_Lett Cavalleria x circolazione ex dgr85.pdf 2014_02_19_Circ ANASTE su sent TAR Dgr_85.pdf

10/10

10/10

nola su tariffe rsa dgr 85 2013 su fps it.pdf

CSA - Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base

10124 TORINO - Via Artisti, 36 - Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95

e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it - www.fondazionepromozionesociale.it

Funziona ininterrottamente dal 1970

C.F. 97560130011

Torino, 12 febbraio 2014

*Egregio Assessore Ugo Cavallera,
Assessore alla sanità e assistenza
Regione Piemonte*
LORO SEDI

Egregio Assessore Ugo Cavallera,

A seguito delle sentenza del Tar del Piemonte n. 201/2014, che ha annullato integralmente la delibera 85/2013 della Giunta della Regione Piemonte, riteniamo opportuna e doverosa una Sua circolare affinché gli Enti gestori delle Rsa non pretendano più dai propri assistiti, come purtroppo in molti casi sta avvenendo, il pagamento degli aumenti della retta di ricovero previsti dalla suddetta delibera.

Chiediamo altresì, per effetto della succitata disposizione del Tar, di voler segnalare che gli interessati hanno diritto ad ottenere il rimborso delle somme aggiuntive versate finora in ottemperanza agli obblighi sanciti dalla delibera annullata.

Cordiali saluti

p. Csa, *La segreteria*

Attualmente fanno parte del Csa le seguenti organizzazioni: Associazione Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agath, Associazione genitori di adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici, sezione di Torino; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Torino; Associazione "Odissea 33" di Chivasso (To); Associazione "Oltre il Ponte" di Lanzo Torinese (To); Associazione "Prader Willi", sezione di Torino; Aps, Associazione promozione sociale, Torino; Asvad, Associazione solidarietà e volontariato a domicilio, Torino; Associazione tutori volontari, Torino; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese (To); Comitato per l'integrazione scolastica, Torino; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo, Torino; Grh, Genitori ragazzi handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè (To); Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, Torino; Utim, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, Torino.

Spettabile Regione Piemonte
Signor Presidente Giunta Regionale
Signor Commissario ad acta per il S.S.R.

E p.c. Signori Direttori Generali A.S.R.

Signori Comandanti NAS CC
Torino ed Alessandria

Legali rappresentanti RSA accreditate S.S.R.

Torino, 24 febbraio 2014
Prot. 002/2014

Oggetto: sentenza TAR Piemonte n° 1078/2013 del 15 gennaio 2014.

Con la sentenza esecutiva in oggetto, il TAR Piemonte annulla la D.G.R. 14-5999 del 25.6.2013 limitatamente alla parte intitolata "*Le risorse finanziarie disponibili per la presa in carico delle persone anziane non autosufficienti*", laddove è approvata la consistenza del budget regionale per l'anno 2013, pari a 265 milioni di euro.

Contestualmente, annulla tutta la D.G.R. 85-6287 del 2.8.2013, sia per la parte economica (piano tariffario), sia per la parte regolamentare (suddivisione delle fasce assistenziali, modifica dei contratti di convenzione regolati dalla D.G.R. 44-12758 del 7.12.2009, ecc).

Siamo, quindi, in un contesto di "apparente" vuoto normativo, in quanto la D.G.R. 45-4248 del 30.7.2012 viene paralizzata un'altra volta, a seguito dell'annullamento del provvedimento attuativo rappresentato dalla D.G.R. 85-6287 del 2.8.2013: a questo proposito, la ns. interpretazione viene confermata dalla stessa Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte, con la circolare 8961/DB1905 del 6.12.2012, relativa ai termini del procedimento ex D.G.R. 45-4248.

La risposta alla domanda logica formulata da numerose RSA accreditate e convenzionate, circa l'individuazione del piano tariffario da applicare dal 1° ottobre 2013, data di entrata in vigore del piano tariffario ex D-G-R- 85-6287 del 2.8.2013, la si può trovare nel dispositivo dello stesso TAR.

Infatti, fra i motivi di illegittimità accolti dal TAR, si riscontra la violazione della D.G.R. 64-13649 del 22.3.2010, per mancata previsione della rivalutazione dei valori tariffari in base agli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT (pagina 5).

La D.G.R. 85-6287 del 2.8.2013 disponeva il blocco della revisione tariffaria per il periodo 1.10.2013-31.12.2015, motivandolo con l'applicazione della Legge 135/2012, la famosa revisione della spesa pubblica, adottata dal Governo Monti.

Già a suo tempo, il Governo Monti, tramite il Ministro della Salute Balduzzi aveva chiarito con una circolare interpretativa che la Legge 135/2012 non si applicava al settore socio-sanitario accreditato, per cui il TAR ha annullato la previsione normativa di congelamento tariffario per il periodo 1.10.2013-31.12.2015.

Pertanto, nell'attesa che l'Autorità amministrativa regionale dia esecuzione all'ordine del TAR di applicare la sentenza 1078 del 15 gennaio u.s., siamo certi consigliare alle RSA accreditate e convenzionate di poter applicare il piano tariffario della D.G.R. 64-13649 del 22.3.2010, aggiornato all'adeguamento ISTAT almeno per gli anni 2013 e 2014, sia per la parte a carico del S.S.R., sia per quella a carico dell'Utente/Comune.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente Regionale

Michele Assandri



DOPO LE SENTENZE 199 E 201/2014 DEL TAR DEL PIEMONTE (*)

[La sentenza 201/2014 del Tar Piemonte](#)

La sentenza del Tar del Piemonte n. 201/2014 del 31 gennaio 2014 ha annullato integralmente la Delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 85 del 2 agosto 2013 "Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012". Pertanto in Piemonte per le tariffe riguardanti i ricoveri in Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) occorre far riferimento alla previgente normativa stabilita dalla Dgr 64 del 22 marzo 2010 "Percorso di progressivo adeguamento delle tariffe per l'assistenza residenziale socio-sanitaria, in conseguenza degli intervenuti CC.CC.NN.LL."

[La sentenza 199/2014 del Tar Piemonte](#)

La sentenza del Tar del Piemonte n. 199/2014 anch'essa del 31 gennaio 2014, ha previsto che gli oneri per i malati di Alzheimer sono interamente a carico della sanità. Così il Tar si esprime nel merito: <<Il d.P.C.M. 29 novembre 2001, all'Allegato 1.C, tuttavia, fa rientrare tra i Lea anche le attività socio-sanitarie a favore di persone con problemi psichiatrici, categoria nella quale sono sicuramente da ascrivere i pazienti malati di Alzheimer. Tali attività vengono poste a totale carico del Servizio sanitario sia nelle ipotesi di assistenza domiciliare e semi-residenziale (cfr. le relative tabelle ai punti 7 e 8), sia in quella di assistenza residenziale (laddove l'unica eccezione è costituita dalle prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative svolte in strutture a bassa intensità assistenziale, per le quali si prevede una quota di compartecipazione alla spesa, per l'utente/Comune, pari al 60%: eccezione che, tuttavia, non viene in rilievo nella presente fattispecie)>>.

Per le novità sopra esposte, si fa presente quanto segue.

In caso di:

a) **malato di Alzheimer** ricoverato in Rsa,

considerato che la quota alberghiera a carico dello stesso malato non è più prevista (con eccezione per la bassa intensità che è stabilita per il 60%), è possibile comunicare, tramite Raccomandata A/R al Direttore generale dell'Asl di residenza del paziente nonché all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali (Sindaco del Comune di residenza o Presidente del Consorzio socio-assistenziale) e per conoscenza al Direttore della struttura di ricovero, che sulla base della sentenza del Tar Piemonte n. 199/2014 più nulla è dovuto dall'utente quale retta alberghiera in quanto il Servizio sanitario è tenuto a corrispondere l'intera retta; è altresì possibile chiedere nel contempo la restituzione delle somme versate dall'inizio del ricovero in Rsa;

b) anziano cronico non autosufficiente (**non Alzheimer**) ricoverato in Rsa a cui è stata **applicata la tariffazione prevista dalla Dgr 85/2013**,

è possibile comunicare, con Raccomandata A/R al Direttore generale dell'Asl di residenza del paziente nonché all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali (Sindaco del Comune di residenza o Presidente del Consorzio socio-assistenziale) e per conoscenza al Direttore della struttura di ricovero, che non si accetta la nuova tariffa in quanto la Dgr 85/2013 è stata annullata dal Tar Piemonte il 31 gennaio 2014 con sentenza n. 201/2014; si comunica nel contempo che si continuerà a corrispondere l'importo pagato prima dell'ottobre 2013 (data di entrata in vigore delle nuove tariffe stabilite dalla ex Dgr 85/2013), defalcando le somme impropriamente versate;

c) anziano cronico non autosufficiente (non Alzheimer) ricoverato in Rsa a cui è stata rivista la "fascia assistenziale" ed applicata la Dgr 85/2013.

è possibile comunicare con Raccomandata A/R al Direttore generale dell'Asl di residenza del paziente nonché all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali (Sindaco del Comune di residenza o Presidente del Consorzio socio-assistenziale) e per conoscenza al Direttore della struttura di ricovero, che si accetta la nuova "fascia assistenziale" stabilita dalla Unità di valutazione geriatrica ma si chiede di applicare le tariffe vigenti prima della Dgr 85/2013 -- in quanto detta norma è stata annullata integralmente dal Tar del Piemonte con la sentenza n. 201/2014 -- e cioè quelle stabilite dalla Dgr 64/2010; si segnala pertanto che si verserà l'importo previsto dalla Dgr 64/2010 con l'adeguamento Istat comunicato dall'Asl, defalcando le somme sinora impropriamente versate.

() ATTENZIONE - Si segnala che la Regione Piemonte ha dichiarato che presenterà ricorso al Consiglio di Stato e pertanto le tariffe potrebbero subire nuove modifiche.*

www.fondazionepromozionesociale.it